

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4058 fax + 39 040 377 4513 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 2926/AMB del 09/07/2019      STINQ - UD/AIA/68-1

Modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio, da parte dell'Azienda D'ANGELO RENATO, dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, presso l'installazione sita nel Comune di San Vito di Fagagna (UD).

## IL DIRETTORE

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali - prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Vista** la Delibera della Giunta regionale 30 gennaio 2015, n. 164, recante linee di indirizzo regionali sulle modalità applicative della disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 46/2014 e ad integrazione della circolare ministeriale 22295/2014;

**Vista** la Decisione di Esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Vista** la delibera di giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "D.lgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e

pesca”) recante il programma d’azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visto** il D.M. 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato);

**Visto** il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155, "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

**Viste** le Linee guida dell'EPA (U.S. Environmental Protection Agency) del marzo 2001, relativamente ai fattori emissivi;

**Visto** il decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181 (Attuazione della direttiva 2007/43/CE che stabilisce norme minime per la protezione di polli allevati per la produzione di carne);

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 03/Pres. (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell'articolo 3, comma 28 della legge regionale 24/2009 e dell'articolo 19 della legge regionale 17/2006);

**Visto** il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2013 (Disposizioni attuative in materia di protezione di polli allevati per la produzione di carne, ai sensi degli articoli 3, 4, 6 e 8 del decreto legislativo 27 settembre 2010, n. 181);

**Visto** il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014 recante le modalità di redazione della relazione di riferimento, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo);

**Visto** l’articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

**Visto** il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell’economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Visti**, altresì l’articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l’articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici) in materia di tariffe dell’autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** l'articolo 54, comma 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale n. 1922 dell'1 ottobre 2015 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio competente n. 839 del 20 aprile 2011, con il quale è stato autorizzato l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto relativo all'allevamento di pollame ubicato nel Comune di San Vito di Fagagna (UD), via Nuova, 172/A, frazione Silvella, inquadrabile nell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta dall'Azienda D'ANGELO RENATO avente sede legale nel Comune di San Vito di Fagagna (UD), via Nuova, 172/A, frazione Silvella;

**Visto** il decreto del Direttore del Servizio competente n. 2984 del 30 dicembre 2016 con il quale è stato approvato il "Piano d'ispezione ambientale presso le installazioni soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)", ai sensi dell'articolo 29-decies, commi 11-bis e 11-ter, del decreto legislativo 152/2006 e la "Pianificazione visite ispettive triennio 2017 - 2018 - 2019", come modificato ed integrato dal decreto del Direttore del Servizio competente n. 5007 del 27 dicembre 2018;

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 1157 del 28 giugno 2013, con la quale, ai sensi della legge regionale 43/1990, in materia di impatto ambientale, è stato giudicato compatibile con l'ambiente il progetto presentato dall'Azienda Agricola D'Angelo Renato, riguardante l'ampliamento della capacità produttiva dell'allevamento avicolo sito presso il centro aziendale di San Vito di Fagagna;

**Vista** la nota prot. n. 43048 del 28 agosto 2018, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, ha comunicato all'Azienda D'Angelo Renato la modifica al progetto originale proposta non è riconducibile al punto 8, lettera t), dell'Allegato IV, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, e pertanto non è da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA di cui all'articolo 20 del decreto legislativo medesimo, purchè la densità massima di allevamento per unità di superficie autorizzata ai sensi della normativa in materia di benessere animale rimanga invariata;

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 2203 del 23 novembre 2018, con la quale la validità della DGR n. 1157/2013 è stata prorogata di ulteriori 5 anni a partire dalla data di scadenza prevista dall'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 152/2006;

**Vista** la domanda del 14 dicembre 2018, acquisita dal Servizio competente il 17 dicembre 2018 con protocollo n. 61518 del 18 dicembre 2018, con la quale l'AZIENDA D'ANGELO RENATO con sede legale nel Comune di San Vito di Fagagna (UD), via Nuova, 172/A, frazione Silvella, (di seguito indicata come Gestore), ha chiesto, ai sensi dell'articolo 29-ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, la modifica sostanziale dell'impianto autorizzato con il citato decreto n. 839/2011;

**Preso atto** che la modifica sostanziale richiesta consiste:

- 1) nella realizzazione di un fabbricato destinato a ricovero granaglie avente una superficie di 972 mq;
- 2) nella realizzazione di due nuovi capannoni (n. 4 e n. 5) per l'allevamento del pollame;

3) nell'aumento dei posti pollame fino a 222.000 capi/ciclo a fronte dei 120.000 capi/ciclo attuali, incrementando quindi la capienza di 102.000 capi/ciclo;

**Vista** la nota prot. n. 63008 del 28 dicembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente, ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 e degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000;

**Vista** la nota prot. n. 63007 del 28 dicembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, ai fini istruttori, al Comune di San Vito di Fagagna, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli", al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, la domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

**Vista** la nota prot. n. 63000 del 28 dicembre 2018, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha convocato, per il giorno 18 febbraio 2019, la prima seduta della Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale;

**Atteso** che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 8 gennaio 2019, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

**Rilevato** che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

**Visto** il verbale della prima seduta del 18 febbraio 2019 della Conferenza di servizi, dal quale risulta, che:

- 1) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 4551 del 29 gennaio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi ha comunicato di non rilevare, per quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione della modifica sostanziale proposta;
- 2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 3603 /P /GEN/ PRA\_AUT dell'1 febbraio 2019, con la quale ARPA FVG ha chiesto documentazione integrativa;
- 3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota del Comune di San Vito di Fagagna datata 18 febbraio 2019, consegnata in sede di conferenza di servizi, assunta al protocollo regionale n. 8204, con la quale l'Ente medesimo ha espresso parere non favorevole di compatibilità urbanistica dell'installazione proposta, ovvero la contrarietà all'ulteriore ampliamento della capacità produttiva dell'allevamento, in applicazione della vigente normativa del PRGC;
- 4) il rappresentante della Regione, a seguito del parere non favorevole espresso dal Comune di San Vito di Fagagna, ha dato lettura della nota prot. n. 43048 del 28 agosto 2018, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia, ha stabilito che la modifica al progetto originale proposta non è da assoggettare alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA;
- 5) il rappresentante della Regione ha posto all'attenzione del rappresentante del Comune il parere n. VIA/ 19/2018, con il quale la Commissione tecnico – consultivo VIA, nella riunione del 7 novembre 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga di ulteriori cinque anni della validità della DGR 1157/2013, che ha giudicato compatibile con l'ambiente il progetto presentato dal Gestore;
- 6) la Conferenza di servizi, a seguito di ampia discussione, ha sospeso i propri lavori, in attesa di ulteriori approfondimenti tecnico-giuridici che il Comune di San Vito di Fagagna intende sviluppare in relazione ai contenuti del parere della Commissione tecnico – consultivo VIA;

**Vista** la nota prot. n. 7789 del 18 febbraio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 19 febbraio 2019 con protocollo n. 8416, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli" ha inviato le proprie osservazioni riguardo la modifica sostanziale richiesta dal Gestore;

**Vista** la nota prot. n. 9182 del 22 febbraio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Gestore, al Comune di San Vito di Fagagna, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli", al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, copia del verbale della Conferenza di servizi del 18 febbraio 2019, di tutta la documentazione nello stesso citata e della nota dell'AAS 3 datata 18 febbraio 2019;

2) ha chiesto al Comune di San Vito di Fagagna di inviare le proprie valutazioni tecnico-giuridiche, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa;

**Vista** la nota prot. n. 14371 del 21 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia ha fornito alcune precisazioni in merito alle procedure di valutazione ambientale già esperite per il progetto in argomento, in particolare, riguardo alla capacità complessiva dell'allevamento;

1) ha specificato, richiamando il documento contenente le linee guida di riferimento per le BAT relative all'allevamento intensivo di volatili e suini (categoria IPPC 6.6) emanato nel 2017, che gli impatti ambientali dipendono fortemente dalla massa animale media presente durante un periodo di produzione e che esiste una correlazione diretta tra la massa animale e la produzione di effluenti e di emissioni di allevamento;

2) ha precisato che il numero di capi accasati previsti in 222.000, a seguito della modifica sostanziale, è raggiunto solo grazie alla riduzione delle dimensioni finali dei poli prodotti e non attraverso un incremento del quantitativo di massa animale annualmente prodotta e che con la citata nota prot. n. 43048 del 28 agosto 2018, il Servizio stesso ha inteso che tale numero di capi allevati per singolo ciclo fosse equivalente, in termini di peso complessivo e quindi di impatti generati, agli originari 185.000 polli indicati nel provvedimento di VIA espresso con la DGR 1157/2013;

**Vista** la nota prot. n. 1310 del 26 marzo 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data, con protocollo n. 15362, con la quale il Comune di San Vito di Fagagna ha comunicato che:

1) le precisazioni fornite dal Gestore in merito alle tecniche costruttive, gestionali e di smaltimento degli effluenti e agli accorgimenti tecnici volti a limitare la diffusione degli odori molesti, richiesti dalle Norme Attuative del PRGC – Variante Generale n. 9, forniscono sufficienti garanzie per la tutela dell'abitato;

2) quanto indicato nella nota dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" del 18 febbraio 2019 e in quella del Servizio valutazioni ambientali della Regione prot. n. 43048 del 28 agosto 2018, integrano la prescrizione imposta nel PAC (Piano Attuativo Comunale), adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 27 giugno 2012 ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28 novembre 2012;

**Vista** al nota del 13 maggio 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente il 14 maggio 2019 con protocollo n. 23904, con la quale il Gestore ha inviato delle integrazioni volontarie all'istanza di modifica sostanziale;

**Vista** la nota prot. n. 24541 del 16 maggio 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha inviato al Comune di San Vito di Fagagna, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli", al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia e al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, copia delle integrazioni volontarie fornite dal Gestore con la nota del 13 maggio 2019;

2) ha convocato, per il giorno 19 giugno 2019, la seconda seduta della Conferenza di servizi, per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di modifica sostanziale;

**Visto** il verbale della seconda seduta del 19 giugno 2019 della Conferenza di servizi, dal quale risulta, tra l'altro, che:

1) il rappresentante del Comune di San Vito di Fagagna ha espresso parere favorevole alla compatibilità urbanistica, sulla base delle integrazioni fornite dal Gestore, della nota dell'AAS n. 3 del 18 febbraio 2019 e della nota del Servizio valutazioni ambientali del 21 marzo 2019;

2) il rappresentante della Regione ha dato lettura della nota prot. n. 20025 /P /GEN/ PRA\_AUT del 17 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 29897, con la quale ARPA FVG ha proposto l'inserimento nell'autorizzazione integrata ambientale di alcune prescrizioni e ha inviato una bozza del Piano di monitoraggio e controllo;

3) il rappresentante della Regione ha dato lettura della Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, sulla base dei pareri pervenuti;

4) la Conferenza di servizi, dopo ampia discussione, ha modificato la relazione istruttoria;

5) la Conferenza di servizi ha espresso parere favorevole in merito al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, alle condizioni previste dalla relazione istruttoria sottoscritta dai partecipanti alla Conferenza stessa;

**Vista** la nota prot. n. 31169 del 25 giugno 2019, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato al Gestore, al Comune di San Vito di Fagagna, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli", al Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi della Direzione centrale ambiente ed energia ed al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, il Verbale della Conferenza di servizi del 19 giugno 2019 e tutta la documentazione nello stesso citata;

**Considerato** che ai sensi del citato decreto ministeriale 25 febbraio 2016 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 29-ter, del decreto legislativo 152/2006;

**Considerato** che ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, il Gestore deve comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, la produzione degli effluenti di allevamento e che l'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

**Ritenuto**, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 14, del D.P.Reg. n. 03/Pres dell'11 gennaio 2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso;

**Preso atto** che con contratto stipulato in data 15 settembre 2018, avente validità 24 mesi, tacitamente rinnovabile per altri 24 mesi, salvo disdetta, l'Azienda D'Angelo Renato cede ad azienda terza la lettiera avicola prodotta dall'allevamento per una quantità massima di 1376,40 tonn/anno;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto di procedere alla modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 839 del 20 aprile 2011,

sostituendo tutte le condizioni e prescrizioni indicate nell'autorizzazione medesima, con quelle contenute negli allegati al presente provvedimento;

## DECRETA

1. E' autorizzata **la modifica sostanziale** dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con il decreto del Direttore del Servizio competente n. 839 del 20 aprile 2011, a favore dell'Azienda D'ANGELO RENATO avente sede legale nel Comune di San Vito di Fagagna (UD), via Nuova, 172/A, frazione Silvella, relativamente all'esercizio dell'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, svolta presso l'installazione sita nel Comune di San Vito di Fagagna (UD), via Nuova, 172/A, frazione Silvella.
2. Il Gestore adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale.
3. Il presente decreto ed i suoi allegati sostituiscono il decreto del Direttore del Servizio competente n. 839 del 20 aprile 2011.

### Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

1. L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:
  - a) delle migliori tecniche disponibili, come riportate nell'allegato A al presente decreto;
  - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato B al presente decreto;
  - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato C al presente decreto;
  - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

### Art. 2 – Altre prescrizioni

1. Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
2. **Almeno 10 giorni prima dall'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività relativa alla modifica sostanziale**, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Udine. Il mancato invio della suddetta comunicazione al Servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.
3. **Entro 60 giorni** dall'avvenuta realizzazione della modifica sostanziale di cui alla domanda del 14 dicembre 2018, il Gestore ne dà comunicazione alla Regione, al Comune di San Vito di Fagagna, ad ARPA FVG e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli.

### Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali:
  - a) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);
  - b) autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte terza, del decreto legislativo 152/2006).

### Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata

dell'autorizzazione integrata ambientale, **riferita all'intera installazione**, è fissata in **10 (dieci) anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**2.** Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

**3.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

#### **Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali**

**1.** Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

#### **Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo**

**1.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;

c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

**2.** Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

**3.** Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

**4.** Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

#### **Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni**

**1.** La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29-quattordices, del decreto legislativo medesimo.

**2.** Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

### **Art. 8 – Tariffe per i controlli**

- 1.** Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa entro il 30 gennaio le tariffe dei controlli programmati dal Piano di Ispezione Ambientale pubblicato sul sito internet della Regione, trasmettendo ad ARPA la relativa quietanza.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.
- 3.** Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione ad ARPA FVG, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

### **Art. 9 – Disposizioni finali**

- 1.** Copia del presente decreto è trasmessa all'Azienda D'Angelo Renato, al Comune di San Vito di Fagagna, ad ARPA FVG, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli – Collinare – Medio Friuli e al Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare.
- 2.** Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Carducci, 6.
- 3.** Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. Glauco Spanghero

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

# DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

## **INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DELL'IMPIANTO IPPC**

L'Azienda Agricola D'Angelo Renato è situata in un'area agricola posta a circa 1.000 m a nord-ovest dell'abitato di Silvella e a circa 1.500 m a sud-est del Comune di Coseano, ed insiste sulla particella catastale n. 340, foglio di mappa n. 27, del Comune di San Vito di Fagagna (UD). Dal punto di vista urbanistico rientra all'interno di una zona classificata come E.6 "zona di interesse agricolo" dal P.R.G.C..

## **ATTIVITA' PRODUTTIVA**

L'allevamento è autorizzato per una capienza massima per ciclo pari a 120.000 posti pollame suddivisa in 3 capannoni di allevamento. Con l'istanza di modifica sostanziale il gestore intende realizzare due nuove unità di allevamento, portando la capacità complessiva per ciclo a 222.000 posti pollame per una SUS definitiva di 9.379 m<sup>2</sup>.

L'attività consiste nell'allevamento di polli da carne (broilers), organizzato in cicli successivi con soste interciclo di circa 20-25 giorni. Nello specifico, ciascun ciclo è suddiviso nelle seguenti fasi:

- preparazione dell'allevamento per l'accasamento del nuovo ciclo: consiste nella rimozione delle lettiere utilizzate nel ciclo precedente, nelle fasi di pulizia e disinfezione dei locali di allevamento, nella distribuzione di una nuova lettiera;
- ciclo di allevamento: dura mediamente 55/60 giorni, suddivisi tra fasi di pulcinaia (circa 10 giorni), fase di accrescimento (circa 42 giorni) e fase di carico (dai 3 ai 5 giorni);
- fase del carico: consta nel trasferimento dei capi commercialmente maturi al macello.

I soggetti da allevare vengono cresciuti fino al raggiungimento di un peso medio finale di 2,16 kg, ottenuto mediante la vendita di sole femmine ad un peso di 1,6 kg al primo sfooltimento e di 2,72 kg a fine ciclo.

## **SISTEMA DI ALIMENTAZIONE**

I mangimi, acquistati da ditte esterne specializzate, vengono stoccati nei silos esterni ai capannoni e vengono distribuiti in modo automatico sulle mangiatoie tramite coclea. L'altezza delle linee di distribuzione viene regolata a seconda delle dimensioni raggiunte dai capi durante le varie fasi del ciclo.

## **SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA**

Il sistema di distribuzione dell'acqua è costituito da 4 linee di abbeveratoi a goccia con tazza antispreco. La distribuzione dell'acqua viene regolata mediante sistemi di controllo della pressione nella linea; i consumi sono monitorati con contaltri.

## **CLIMATIZZAZIONE DEI LOCALI**

La ventilazione dei locali di allevamento è di tipo forzato per depressione con 16 ventilatori per ogni capannone, gestiti da apposita centralina.

Il riscaldamento viene effettuato tramite 5 generatori di calore alimentati a GPL; la regolazione del funzionamento dell'impianto avviene tramite sensori di temperatura e controllo centralizzato.

I capannoni sono dotati di impianto di raffrescamento di tipo "cooling", attivato esclusivamente nel periodo estivo ed in corrispondenza delle ultime fasi del ciclo di allevamento e regolato in modo automatico.

## **ENERGIA**

Il fabbisogno energetico aziendale viene soddisfatto con l'approvvigionamento dall'esterno. E' presente, inoltre, un impianto fotovoltaico di potenza pari a 400 kW<sub>p</sub>, posizionato sul tetto dei capannoni.

## **PRELIEVO IDRICO**

L'approvvigionamento di acqua, necessaria al raffrescamento, all'abbeveraggio, all'alimentazione, ai lavaggi di impianti ed attrezzature e agli usi igienico-sanitari, avviene mediante allacciamento all'acquedotto del CAFC.

E' presente, inoltre, un pozzo aziendale da cui verrà prelevata l'acqua necessaria a soddisfare le esigenze legate all'ampliamento in esame.

## **EMISSIONI**

### **Emissioni in atmosfera**

Le emissioni in atmosfera, di tipo diffuso, si riferiscono ai seguenti inquinanti:

- ✓ NH<sub>3</sub>;
- ✓ CH<sub>4</sub>;
- ✓ N<sub>2</sub>O;
- ✓ polveri.

I nuovi capannoni saranno dotati di un sistema di abbattimento delle polveri, costituito da una serie di deflettori con rete a maglie installati in prossimità degli aspiratori e in grado di orientare il flusso d'aria verso una vasca di raccolta sottostante. Le polveri trattenute in tale vasca di raccolta vengono recuperate e conferite a terzi insieme alla lettiera.

La quantificazione delle emissioni, in t/anno, è stata fatta prendendo in considerazione i locali di allevamento e gli stoccaggi degli effluenti. Lo spandimento agronomico viene effettuato solo nel caso in cui si verificassero dei ritardi e delle criticità nelle fasi di carico e trasporto degli effluenti presso le Ditte esterne con cui l'Azienda ha stipulato dei contratti di cessione.

### **Scarichi idrici**

L'area su cui insiste l'impianto non è dotata di pubblica fognatura.

Gli scarichi dell'Azienda derivano dai due servizi igienici provenienti dall'edificio adibito al custode le cui acque reflue sono trattate in due vasche Imhoff prima di essere disperse al suolo tramite due pozzi perdenti.

### **Emissioni sonore**

Il Comune di San Vito di Fagagna ha approvato il Piano di classificazione acustica del territorio, con deliberazione consiliare n. 4 dd. 09/04/2014. L'area su cui insiste l'allevamento rientra in classe II – *aree destinate ad uso prevalentemente residenziale*.

Le emissioni sonore prodotte sono imputabili principalmente a:

- ✓ attività degli impianti, compreso quello di ventilazione, quando funzionante;
- ✓ movimentazione degli autotreni deputati al trasporto delle materie prime;
- ✓ movimentazione degli autotreni deputati al carico dei soggetti maturi.

### **Effluenti di allevamento**

Gli effluenti di allevamento sono gestiti ai sensi del D.M. 25 febbraio 2016.

L'Azienda conferisce l'intera produzione di effluenti a Ditte esterne, con cui sono stati stipulati appositi contratti. Nel caso in cui si verificassero ritardi o criticità nel trasporto presso tali Ditte, l'Azienda dispone di una concimaia per lo stoccaggio di detti effluenti ai fini di un successivo spandimento agronomico.

### **Mortalità di allevamento**

La mortalità media nell'ambito di ogni ciclo di allevamento si attesta tra l'1,5% e il 3,5% dei capi ed avviene solitamente durante le prime fasi di sviluppo. Per il contenimento della mortalità risulta molto importante il controllo delle condizioni ambientali all'interno dei capannoni di stabulazione, che viene effettuato in modo automatico.

I capi morti in allevamento sono esclusi dalla classificazione di rifiuto, in quanto rientrano nella categoria di sottoprodotti di origine animale di categoria 2, conformemente al Reg. CE/1069/2009. Essi sono stoccati in apposita cella frigorifera per poi essere ceduti a ditte autorizzate.

### **RIFIUTI**

Dall'attività di allevamento si originano rifiuti da imballaggio (CER 15 01 10\*) e rifiuti legati all'attività di ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie degli animali (CER 18 02 02\*). Tali rifiuti sono stoccati in appositi contenitori e quindi ritirati da ditta specializzata.

### **RELAZIONE DI RIFERIMENTO**

La verifica di assoggettabilità, eseguita ai sensi del D.M. 272/2014 e secondo le Linee Guida redatte da ARPA FVG, ha prodotto esito negativo e pertanto il Gestore non ha presentato la Relazione di riferimento.

### **VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

Con delibera della Giunta regionale n. 1157 dd. 28/06/2013 il progetto di ampliamento della capacità produttiva dell'allevamento avicolo in esame fino a 185.000 capi per ciclo è stato giudicato compatibile con l'ambiente, prevedendo apposite prescrizioni.

Con delibera della Giunta regionale n. 2203 del 23/11/2018 è stata concessa una proroga di ulteriori cinque anni alla validità della DGR sopra citata.

Con nota prot. n. 43048 dd. 28/08/2018 il Servizio valutazioni ambientali ha valutato l'aumento della capacità produttiva fino a 222.000 capi per ciclo non assoggettabile alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.

# ALLEGATO A

## MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Il Gestore adotta le migliori tecniche disponibili così come definite dalla Decisione di esecuzione (UE) 2017/302 della Commissione del 15 febbraio 2017 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

### 1. Conclusioni generali sulle BAT

#### 1.1 Sistemi di gestione ambientale (Environmental management systems — EMS)

BAT 1. Al fine di migliorare la prestazione ambientale generale di un'azienda agricola, le BAT consistono nell'attuazione e nel rispetto di un sistema di gestione ambientale (EMS) che comprenda tutte le seguenti caratteristiche:

	Applicata SI/NO	Note
1. impegno della direzione, compresi i dirigenti di alto grado;	SI	Riportare i dati specifici dell'Azienda: - N.ro Addetti 5
2. definizione di una politica ambientale che preveda miglioramenti continui della prestazione ambientale dell'installazione;	SI	
3. pianificazione e attuazione delle procedure, degli obiettivi e dei traguardi necessari, congiuntamente alla pianificazione finanziaria e agli investimenti;	SI	
4. attuazione delle procedure, prestando particolare attenzione a:	SI	
a. struttura e responsabilità;		
b. formazione, sensibilizzazione e competenza;		
c. comunicazione;		
d. coinvolgimento del personale;		
e. documentazione;		
f. controllo efficace dei processi;		
g. programmi di manutenzione;		
h. preparazione e risposta alle situazioni di emergenza;		
i. verifica della conformità alla normativa in materia ambientale;		
5. controllo delle prestazioni e adozione di misure correttive, prestando particolare attenzione:	SI	
a. al monitoraggio e alla misurazione (cfr. anche il documento di riferimento del JRC sul monitoraggio delle emissioni dalle installazioni IED — ROM);		
b. alle misure preventive e correttive;		
c. alle tenuta dei registri;		
d. a un audit indipendente (ove praticabile) interno ed esterno, al fine di determinare se il sistema di gestione ambientale sia conforme a quanto previsto e se sia stato attuato e aggiornato correttamente;		
6. riesame del sistema di gestione ambientale da parte dei dirigenti di alto grado al fine di accertarsi che continui ad essere idoneo, adeguato ed efficace;	SI	
7. attenzione allo sviluppo di tecnologie più pulite;		
8. considerazione degli impatti ambientali dovuti ad un eventuale dismissione dell'impianto, sin dalla fase di progettazione di un nuovo impianto e durante il suo intero ciclo di vita;	SI	
9. applicazione con cadenza periodica di un'analisi comparativa settoriale (per esempio il documento di riferimento settoriale EMAS).	SI	

	Applicata SI/NO	Note
<p>Specificamente per l'allevamento intensivo di pollame o di suini, le BAT includono nel sistema di gestione ambientale anche i seguenti elementi:</p> <p>10. attuazione di un piano di gestione del rumore (cfr. BAT 9);</p> <p>11. attuazione di un piano di gestione degli odori (cfr. BAT 12).</p> <p><i>Considerazioni tecniche pertinenti per l'applicabilità</i></p> <p>L'ambito di applicazione (per esempio livello di dettaglio) e la natura del sistema di gestione ambientale (standardizzato o non standardizzato) sono di norma adeguati alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'azienda agricola e alla gamma dei suoi possibili effetti sull'ambiente.</p>	<p>NO</p> <p>NO</p> <p>NO</p>	

## 1.2 Buona gestione

BAT 2. Al fine di evitare o ridurre l'impatto ambientale e migliorare la prestazione generale, la BAT prevede l'utilizzo di tutte le tecniche qui di seguito indicate.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	<p>Ubicare correttamente l'impianto/azienda agricola e seguire disposizioni spaziali delle attività per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– ridurre il trasporto di animali e materiali (effluenti di allevamento compresi),</li> <li>– garantire distanze adeguate dai recettori sensibili che necessitano di protezione,</li> <li>– tenere in considerazione le condizioni climatiche prevalenti (per esempio venti e precipitazioni),</li> <li>– tenere in considerazione il potenziale sviluppo futuro della capacità dell'azienda agricola,</li> <li>– prevenire l'inquinamento idrico.</li> </ul>	<p>Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti.</p>	<p>SI – Impianto nuovo</p>	
b	<p>Istruire e formare il personale, in particolare per quanto concerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– la normativa pertinente, l'allevamento, la salute e il benessere degli animali, la gestione degli effluenti di allevamento, la sicurezza dei lavoratori,</li> <li>– il trasporto e lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento,</li> <li>– la pianificazione delle attività,</li> <li>– la pianificazione e la gestione delle emergenze,</li> <li>– la riparazione e la manutenzione delle attrezzature.</li> </ul>	<p>Generalmente applicabile</p>	<p>SI</p>	

c	<p>Elaborare un piano d'emergenza relativo alle emissioni impreviste e agli incidenti, quali l'inquinamento dei corpi idrici, che può comprendere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– un piano dell'azienda agricola che illustra i sistemi di drenaggio e le fonti di acqua ed effluente,</li> <li>– i piani d'azione per rispondere ad alcuni eventi potenziali (per esempio incendi, perdite o crollo dei depositi di stoccaggio del liquame, deflusso non controllato dai cumuli di effluenti di allevamento, versamento di oli minerali),</li> <li>– le attrezzature disponibili per affrontare un incidente ecologico (per esempio attrezzature per il blocco dei tubi di drenaggio, argine dei canali, setti di divisione per versamento di oli minerali).</li> </ul>	Generalmente applicabile	SI	
d	<p>Ispezionare, riparare e mantenere regolarmente strutture e attrezzature, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– i depositi di stoccaggio del liquame, per eventuali segni di danni, degrado, perdite,</li> <li>– le pompe, i miscelatori, i separatori, gli irrigatori per liquame,</li> <li>– i sistemi di distribuzione di acqua e mangimi,</li> <li>– i sistemi di ventilazione e i sensori di temperatura,</li> <li>– i silos e le attrezzature per il trasporto (per esempio valvole, tubi),</li> <li>– i sistemi di trattamento aria (per esempio con ispezioni regolari).</li> </ul> <p>Vi si può includere la pulizia dell'azienda agricola e la gestione dei parassiti.</p>	Generalmente applicabile	SI	
e	Stoccare gli animali morti in modo da prevenire o ridurre le emissioni.	Generalmente applicabile	SI	

### 1.3 Gestione alimentare

BAT 3. Per ridurre l'azoto totale escreto e quindi le emissioni di ammoniaca, rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili.	Generalmente applicabile	SI	

b	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
c	Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso contenuto di proteina grezza.	L'applicabilità può essere limitata se i mangimi a basso contenuto proteico non sono economicamente disponibili. Gli amminoacidi di sintesi non sono applicabili alla produzione zootecnica biologica.	SI	
d	Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'ozono totale escreto	Generalmente applicabile	SI	

La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.1 Le informazioni sull'efficacia delle tecniche per la riduzione delle emissioni di ammoniaca possono essere ottenute da orientamenti europei o internazionali riconosciuti, per esempio gli orientamenti dell'UNECE «Options for ammonia mitigation».

Tabella 1.1

**Azoto totale escreto associato alla BAT**

Parametro	Specie animale	Totale azoto escreto <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> associato alla BAT (Kg N escreto/posto animale/anno)
Totale azoto escreto espresso in N	Suinetti svezzati	1,5 – 4,0
	Suini da ingrasso	7,0-13,0
	Scrofe (inclusi i suinetti)	17,0 – 30,0
	Galline ovaiole	0,4 – 0,8
	Polli da carne	0,2 – 0,6
	Anatre	0,4 – 0,8
	Tacchini	1,0 – 2,3 <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche

<sup>(2)</sup> L'azoto totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame

<sup>(3)</sup> Il limite superiore dell'intervallo è associato all'allevamento di tacchini maschi

BAT 4. Per ridurre il fosforo totale escreto rispettando nel contempo le esigenze nutrizionali degli animali, la BAT consiste nell'usare una formulazione della dieta e una strategia nutrizionale che includano una o una combinazione delle tecniche in appresso.

	Tecnica (1)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche del periodo di produzione.	Generalmente applicabile	SI	
b	Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto (per esempio fitasi).	La fitasi può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.	SI	
c	Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti convenzionali di fosforo nei mangimi.	Applicabilità generale entro i vincoli associati alla disponibilità di fosfati inorganici altamente digeribili.	SI	

(1) La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.10.2

Tabella 1.2

**Fosforo totale escreto associato alla BAT**

Parametro	Specie animale	Fosforo totale escreto associato alla BAT <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (Kg P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto/posto animale/anno)
Fosforo totale escreto espresso come P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	Suinetti svezzati	1,2 – 2,2
	Suini da ingrasso	3,5 - 5,4
	Scrofe (inclusi i suinetti)	9,0 – 15,0
	Galline ovaiole	0,10 – 0,45
	Polli da carne	0,05 – 0,25
	Tacchini	0,15 – 1,0

<sup>(1)</sup> Il limite inferiore dell'intervallo può essere conseguito mediante una combinazione di tecniche  
<sup>(2)</sup> Il fosforo totale escreto associato alla BAT non è applicabile alle pollastre o ai riproduttori, per tutte le specie di pollame

**1.4 Uso efficiente dell'acqua**

BAT 5. Per un uso efficiente dell'acqua, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Registrazione del consumo idrico	Generalmente applicabile	SI	
b	Individuazione e riparazione delle perdite	Generalmente applicabile	SI	
c	Pulizia dei ricoveri zootecnici e delle attrezzature con pulitori ad alta pressione.	Non applicabile agli allevamenti di pollame che usano sistemi di pulizia a secco.	SI	
d	Scegliere e usare attrezzature adeguate (per esempio abbeveratoi a tettarella, abbeveratoi circolari, abbeveratoi continui) per la categoria di animale specifica garantendo nel contempo la disponibilità di acqua (ad libitum).	Generalmente applicabile	SI	
e	Verificare e se del caso adeguare con cadenza periodica la calibratura delle attrezzature per l'acqua potabile.	Generalmente applicabile	SI	
f	Riutilizzo dell'acqua piovana non contaminata per la pulizia.	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi. L'applicabilità può essere limitata da rischi per la sicurezza biologica.	NO	

## 1.5 Emissioni dalle acque reflue

BAT 6. Per ridurre la produzione di acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Mantenere l'area inquinata la più ridotta possibile	Generalmente applicabile	SI	
b	Minimizzare l'uso di acqua	Generalmente applicabile	SI	
c	Separare l'acqua piovana non contaminata dai flussi di acque reflue da trattare.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole esistenti.	NO	

<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

BAT 7. Per ridurre le emissioni in acqua derivate dalle acque reflue, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Drenaggio delle acque reflue verso un contenitore apposito o un deposito di stoccaggio di liquame.	Generalmente applicabile	SI	Ci si riferisce alle acque di lavaggio
b	Trattare le acque reflue.	Generalmente applicabile	NO	Ci si riferisce alle acque di lavaggio
c	Spandimento agronomico per esempio con l'uso di un sistema di irrigazione, come sprinkler, irrigatore semovente, carbotte, iniettore ombelicale.	L'applicabilità può essere limitata dalla limitata disponibilità di terreni idonei adiacenti all'azienda agricola. Applicabile solo alle acque reflue con dimostrato basso livello di contaminazione.	SI	Ci si riferisce alle acque di lavaggio

<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.1

## 1.6 Uso efficiente dell'energia

BAT 8. Per un uso efficiente dell'energia in un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Sistemi di riscaldamento/raffreddamento e ventilazione ad alta efficienza.	Può non essere applicabile agli impianti esistenti.	SI	
b	Ottimizzazione dei sistemi e della gestione del riscaldamento/raffreddamento e della ventilazione, in particolare dove sono utilizzati sistemi di trattamento aria.	Generalmente applicabile	SI	

c	Isolamento delle pareti, dei pavimenti e/o dei soffitti del ricovero zootecnico..	Può non essere applicabile agli impianti che utilizzano la ventilazione naturale. L'isolamento può non essere applicabile agli impianti esistenti per limitazioni strutturali.	SI	
d	Impiego di un'illuminazione efficiente sotto il profilo energetico	Generalmente applicabile	SI	
e	Impiego di scambiatori di calore. Si può usare uno dei seguenti sistemi: 1. aria/aria; 2. aria/acqua; 3. aria/suolo.	Gli scambiatori di calore aria/suolo sono applicabili solo se vi è disponibilità di spazio a causa della necessità di un'ampia superficie di terreno.	SI	
f	Uso di pompe di calore per recuperare il calore	L'applicabilità delle pompe di calore basate sul recupero del calore geotermico è limitata dalla disponibilità di spazio se si usano tubi orizzontali.	NO	
g	Recupero del calore con pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combi-deck).	Non applicabile agli allevamenti di suini. L'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	
h	Applicare la ventilazione naturale	Non applicabile a impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. Negli allevamenti di suini, può non essere applicabile a: - sistemi di stabulazione con pavimenti ricoperti di lettiera in climi caldi, - sistemi di stabulazione senza pavimenti ricoperti di lettiera o senza box (per esempio cuccette) coperti, isolati in climi freddi. Negli allevamenti di pollame, può non essere applicabile: - durante la fase iniziale dell'allevamento, salvo allevamento di anatre, - a causa di condizioni climatiche estreme.	NO	
(*) Una descrizione della tecnica è riportata nella sezione 4.2				

## 1.7 Emissioni sonore

BAT 9. Per prevenire o, se ciò non è possibile, ridurre le emissioni sonore.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>La BAT consiste nel predisporre e attuare, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione del rumore che comprenda gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma</li> <li>ii. un protocollo per il monitoraggio del rumore;</li> <li>iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di eventi identificati;</li> <li>iv. un programma di riduzione del rumore inteso a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni sonore, caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di prevenzione e/o riduzione;</li> <li>v. un riesame degli incidenti sonori e dei rimedi e la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.</li> </ul>	BAT 9 è applicabile limitatamente ai casi in cui l'inquinamento acustico presso i recettori sensibili è probabile o comprovato.	NO	

BAT 10. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di rumore, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili	In fase di progettazione dell'impianto/azienda agricola, si garantiscono distanze adeguate fra l'impianto/azienda agricola e i recettori sensibili mediante l'applicazione di distanze standard minime	Potrebbe non essere generalmente applicabile agli impianti o alle aziende agricole esistenti	SI	
b	Ubicazione delle attrezzature	<p>I livelli di rumore possono essere ridotti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. aumentando la distanza fra l'emittente e il ricevente (collocando le attrezzature il più lontano possibile dai recettori sensibili)</li> <li>ii. minimizzando la lunghezza dei tubi di erogazione dei mangimi</li> <li>iii. collocando i contenitori e i silos dei mangimi in modo di minimizzare il movimento di veicoli nell'azienda agricola</li> </ul>	Negli impianti esistenti, la rilocalizzazione delle apparecchiature può essere limitata dalla mancanza di spazio o dai costi eccessivi.	SI	

c	Misure operative	<p>Fra queste figurano misure, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. chiusura delle porte e delle principali aperture dell'edificio, in particolare durante l'erogazione del mangime, se possibile;</li> <li>ii. apparecchiature utilizzate da personale esperto;</li> <li>iii. assenza di attività rumorose durante la notte e i fine settimana, se possibile;</li> <li>iv. disposizioni in termini di controllo del rumore durante le attività di manutenzione;</li> <li>v. funzionamento dei convogliatori e delle coclee pieni di mangime, se possibile;</li> <li>vi. mantenimento al minimo delle aree esterne raschiate per ridurre il rumore delle pale dei trattori.</li> </ul>	Generalmente applicabile	SI	
d	Apparecchiature a bassa rumorosità	<p>Queste includono attrezzature quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. ventilatori ad alta efficienza se non è possibile o sufficiente la ventilazione naturale</li> <li>ii. pompe e compressori</li> <li>iii. sistema di alimentazione che riduce lo stimolo prealimentare (per esempio tramogge, alimentatori passivi ad libitum, alimentatori compatti</li> </ul>	<p>La BAT 10 d iii. è applicabile solo agli allevamenti di suini. Gli alimentatori passivi ad libitum sono applicabili solo in caso di attrezzature nuove o sostituite o se gli animali non richiedono un'alimentazione razionata.</p>	SI	
e	Apparecchiature per il controllo del rumore.	<p>Ciò comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. riduttori di rumore;</li> <li>ii. isolamento dalle vibrazioni;</li> <li>iii. confinamento delle attrezzature rumorose (per esempio mulini, convogliatori pneumatici);</li> <li>iv. insonorizzazione degli edifici.</li> </ul>	<p>L'applicabilità può essere limitata dai requisiti di spazio nonché da questioni di salute e sicurezza.</p> <p>Non applicabile ai materiali fonoassorbenti che impediscono la pulizia efficace dell'impianto.</p>	NO	

f	Procedure antirumore.	La propagazione del rumore può essere ridotta inserendo ostacoli fra emittenti e riceventi.	Può non essere generalmente applicabile per motivi di sicurezza biologica.	SI	
---	-----------------------	---	--	----	--

## 1.8 Emissioni di polveri

BAT 11. Al fine di ridurre le emissioni di polveri derivanti da ciascun ricovero zootecnico, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre la produzione di polvere dai locali di stabulazione. A tal fine è possibile usare una combinazione delle seguenti tecniche:			
1.	1. Usare una lettiera più grossolana (per esempio paglia intera o trucioli di legno anziché paglia tagliata);	La paglia lunga non è applicabile ai sistemi basati sul liquame.	SI	
	2. Applicare lettiera fresca mediante una tecnica a bassa produzione di polveri (per esempio manualmente);	Generalmente applicabile	SI	
	3. Applicare l'alimentazione ad libitum	Generalmente applicabile	SI	
	4. Usare mangime umido, in forma di pellet o aggiungere ai sistemi di alimentazione a secco materie prime oleose o leganti	Generalmente applicabile	NO	
	5. Munire di separatori di polveri i depositi di mangime secco a riempimento pneumatico;	Generalmente applicabile	NO	
	6. Progettare e applicare il sistema di ventilazione con una bassa velocità dell'aria nel ricovero.	L'applicabilità può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali	SI	
b	Ridurre la concentrazione di polveri nei ricoveri zootecnici applicando una delle seguenti tecniche:			
1	Nebulizzazione d'acqua	L'applicabilità può essere limitata dalla sensazione di diminuzione termica provata dagli animali durante la nebulizzazione, in particolare in fasi sensibili della vita dell'animale e/o nei climi freddi e umidi. L'applicabilità può inoltre essere limitata nel caso dei sistemi a effluente solido alla fine del periodo di allevamento a causa delle elevate emissioni di ammoniaca.	SI	Applicata nel caso di eventuali criticità correlate a problematiche odorigene

2	Nebulizzazione di olio	Applicabile solo negli allevamenti di pollame con volatili di età maggiore a circa 21 giorni. L'applicabilità negli impianti con galline ovaiole può essere limitata dal rischio di contaminazione delle attrezzature presenti nel ricovero	NO	
3	Ionizzazione	Può non essere applicabile agli allevamenti di suini o agli allevamenti di pollame esistenti per motivi tecnici e/o economici.	NO	
c	Trattamento dell'aria esausta mediante un sistema di trattamento aria, quale:			
1	Separatore d'acqua	Applicabile solo agli impianti muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	
2	Filtro a secco	Applicabile solo agli allevamenti di pollame muniti di un sistema di ventilazione a tunnel.	NO	
3	Scrubber ad acqua	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
4	Scrubber con soluzione acida		NO	
5	Bioscrubber (o filtro irrorante biologico)		NO	
6	Sistema di trattamento aria a due o tre fasi		NO	
7	Biofiltro	Applicabile unicamente agli impianti a liquame. È necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.3 e 4.11				

## 1.9 Emissioni di odori

BAT 12. Per prevenire o, se non è possibile, ridurre le emissioni di odori da un'azienda agricola

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>la BAT consiste nel predisporre, attuare e riesaminare regolarmente, nell'ambito del piano di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un piano di gestione degli odori che includa gli elementi riportati di seguito:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. un protocollo contenente le azioni appropriate e il relativo crono-programma;</li> <li>ii. un protocollo per il monitoraggio degli odori;</li> <li>iii. un protocollo delle misure da adottare in caso di odori molesti identificati;</li> <li>iv. un programma di prevenzione ed eliminazione degli odori inteso per esempio a identificarne la o le sorgenti, monitorare le emissioni di odori (cfr. BAT 26), caratterizzare i contributi delle sorgenti e applicare misure di eliminazione e/o riduzione;</li> <li>v. un riesame degli eventi odorigeni e dei rimedi nonché la diffusione di conoscenze in merito a tali incidenti.</li> </ul>	BAT 12 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili è probabile e/o comprovato	NO	

BAT 13. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni/gli impatti degli odori provenienti da un'azienda agricola, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica (¹)	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Garantire distanze adeguate fra l'azienda agricola/impianto e i recettori sensibili.	Potrebbe non essere generalmente applicabile alle aziende agricole o agli impianti esistenti.	SI	Impianto nuovo
b	<p>Usare un sistema di stabulazione che applica uno dei seguenti principi o una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mantenere gli animali e le superfici asciutti e puliti (per esempio evitare gli spandimenti di mangime, le deiezioni nelle zone di deposizione di pavimenti parzialmente fessurati),</li> <li>- ridurre le superfici di emissione di degli effluenti di allevamento (per esempio usare travetti di metallo o plastica, canali con una ridotta superficie esposta agli effluenti di allevamento),</li> <li>- rimuovere frequentemente gli effluenti di allevamento e trasferirli verso un deposito di stoccaggio esterno,</li> </ul>	<p>La diminuzione della temperatura dell'ambiente interno, del flusso e della velocità dell'aria può essere limitata da considerazioni relative al benessere degli animali.</p> <p>La rimozione del liquame mediante ricircolo non è applicabile agli allevamenti di suini ubicati presso recettori sensibili a causa dei picchi odorigeni.</p>	SI	

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ridurre la temperatura dell'effluente (per esempio mediante il raffreddamento del liquame) e dell'ambiente interno,</li> <li>- diminuire il flusso e la velocità dell'aria sulla superficie degli effluenti di allevamento,</li> <li>- mantenere la lettiera asciutta e in condizioni aerobiche nei sistemi basati sull'uso di lettiera.</li> </ul>	Cfr. applicabilità ai ricoveri zootecnici in BAT 30, BAT 31, BAT 32, BAT 33 e BAT 34.		
c	<p>Ottimizzare le condizioni di scarico dell'aria esausta dal ricovero zootecnico mediante l'utilizzo di una delle seguenti tecniche o di una loro combinazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aumentare l'altezza dell'apertura di uscita (per esempio oltre l'altezza del tetto, camini, deviando l'aria esausta attraverso il colmo anzi- ché la parte bassa delle pareti),</li> <li>- aumentare la velocità di ventilazione dell'apertura di uscita verticale,</li> <li>- collocamento efficace di barriere esterne per creare turbolenze nel flusso d'aria in uscita (per esempio vegetazione),</li> <li>- aggiungere coperture di deflessione sulle aperture per l'aria esausta ubicate nella parti basse delle pareti per deviare l'aria esausta verso il suolo,</li> <li>- disperdere l'aria esausta sul lato del ricovero zootecnico opposto al recettore sensibile,</li> <li>- allineare l'asse del colmo di un edificio a ventilazione naturale in posizione trasversale rispetto alla direzione prevalente del vento.</li> </ul>	L'allineamento dell'asse del colmo non è applicabile agli impianti esistenti.	SI	
d	<p>Uso di un sistema di trattamento aria quale:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bioscrubber (o filtro irrorante biologici);</li> <li>2. Biofiltro;</li> <li>3. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi</li> </ol>	<p>Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.</p> <p>Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.</p> <p>Il biofiltro è applicabile unicamente agli impianti a liquame.</p> <p>Per un biofiltro è necessaria un'area esterna al ricovero zootecnico sufficiente per collocare gli insiemi di filtri.</p>	NO	

e	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Coprire il liquame o l'effluente solido durante lo stoccaggio;	Cfr. applicabilità di BAT 16.b per il liquame. Cfr. applicabilità di BAT 14.b per l'effluente solido.	NO	Effluenti conferiti interamente a Ditte terze
	2. Localizzare il deposito tenendo in considerazione la direzione generale del vento e/o adottare le misure atte a ridurre la velocità del vento nei pressi e al di sopra del deposito (per esempio alberi, barriere naturali);	Generalmente applicabile	NO	Effluenti conferiti interamente a Ditte terze
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non c'è produzione di liquame
f	Trasformare gli effluenti di allevamento mediante una delle seguenti tecniche per minimizzare le emissioni di odori durante o prima dello spandimento agronomico:			
	1. Digestione aerobica (aerazione) del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 19.d.	NO	Effluenti conferiti interamente a Ditte terze
	2. Compostaggio dell'effluente solido;	Cfr. applicabilità di BAT 19.f.	NO	Effluenti conferiti interamente a Ditte terze
	3. Digestione anaerobica.	Cfr. applicabilità di BAT 19.b.	NO	Effluenti conferiti interamente a Ditte terze
g	Utilizzare una delle seguenti tecniche per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento o una loro combinazione:			
	1. Spandimento a bande, iniezione superficiale o profonda per lo spandimento agronomico del liquame;	Cfr. applicabilità di BAT 21.b, BAT 21.c o BAT 21.d.	NO	Effluenti conferiti interamente a Ditte terze
	2. Incorporare effluenti di allevamento il più presto possibile.	Cfr. applicabilità di BAT 22.	NO	Effluenti conferiti interamente a Ditte terze  <b>La BAT deve essere applicata nel caso in cui si verifichino ritardi o criticità durante le fasi di carico, trasporto e conferimento alle Ditte terze</b>
(1) Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.4 e 4.11				

## 1.10 Emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido

BAT 14. Al fine di ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo stoccaggio di effluente solido, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del cumulo di effluente solido.	Generalmente applicabile	NO	Effluenti conferiti interamente a Ditte terze
b	Coprire i cumuli di effluente solido.	Generalmente applicabile quando l'effluente solido è secco o pre-essiccato nel ricovero zootecnico. Può non essere applicabile all'effluente solido non essiccato se vi sono aggiunte frequenti al cumulo.	NO	Effluenti conferiti interamente a Ditte terze
c	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile.	NO	Effluenti conferiti interamente a Ditte terze  <b>La BAT viene applicata nel caso in cui si verifichino ritardi o criticità durante le fasi di carico, trasporto e conferimento alle Ditte terze, con lo stoccaggio all'interno della concimaia esistente</b>

<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5

BAT 15. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni provenienti dallo stoccaggio di effluente solido nel suolo e nelle acque, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito, nel seguente ordine di priorità.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stoccare l'effluente solido secco in un capannone.	Generalmente applicabile	NO	<b>La BAT deve essere applicata nel caso in cui si verifichino ritardi o criticità durante le fasi di carico, trasporto e conferimento alle Ditte terze, con lo stoccaggio all'interno della concimaia esistente</b>
b	Utilizzare un silos in cemento per lo stoccaggio dell'effluente solido.	Generalmente applicabile.	NO	
c	Stoccare l'effluente solido su una pavimentazione solida impermeabile con un sistema di drenaggio e un serbatoio per i liquidi di scolo.	Generalmente applicabile.	NO	
d	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare l'effluente solido durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile	SI	
e	Stoccare l'effluente solido in cumuli a piè di campo lontani da corsi d'acqua superficiali e/o sotterranei in cui potrebbe penetrare il deflusso.	Applicabile solo ai cumuli a piè di campo temporanei destinati a mutare ubicazione ogni anno.	NO	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.5				

### 1.11 Emissioni da stoccaggio di liquame

BAT 16. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dal **deposito di stoccaggio del liquame**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Progettazione e gestione appropriate del deposito di stoccaggio del liquame mediante l'utilizzo di una combinazione delle seguenti tecniche:			
	1. Ridurre il rapporto fra l'area della superficie emittente e il volume del deposito di stoccaggio del liquame;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti. Può non essere applicabile ai depositi di stoccaggio del liquame eccessivamente elevati a causa dei maggiori costi e dei rischi di sicurezza.	NO	Non vi è produzione di liquami
	2. Ridurre la velocità del vento e lo scambio d'aria sulla superficie del liquame impiegando il deposito a un livello inferiore di riempimento;	Potrebbe non essere generalmente applicabile ai depositi di stoccaggio esistenti.	NO	Non vi è produzione di liquami
	3. Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile	NO	Non vi è produzione di liquami

b	Coprire il deposito di stoccaggio del liquame. A tal fine è possibile usare una delle seguenti tecniche			
	1. Copertura rigida;	Può non essere applicabile agli impianti esistenti per considerazioni economiche e limiti strutturali per sostenere il carico supplementare.	NO	Non vi è produzione di liquami
	2. Coperture flessibili;	Le coperture flessibili non sono applicabili nelle zone in cui le condizioni meteorologiche prevalenti possono comprometterne la struttura.	NO	Non vi è produzione di liquami
	3. Coperture galleggianti, quali: <ul style="list-style-type: none"> <li>- pellet di plastica,</li> <li>- materiali leggeri alla rinfusa,</li> <li>- coperture flessibili galleggianti,</li> <li>- piastrelle geometriche di plastica,</li> <li>- copertura gonfiata ad aria,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul>	L'uso di pellet di plastica, di materiali leggeri alla rinfusa e di piastrelle geometriche di plastica non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale. L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe. La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca. Il crostone naturale non è applicabile a depositi di stoccaggio in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.	NO	Non vi è produzione di liquami
c	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile	NO	Non vi è produzione di liquami
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.6.1 e 4.12.3.				

BAT 17. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da una **vasca in terra di liquame (lagone)**, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Minimizzare il rimescolamento del liquame.	Generalmente applicabile.	NO	Non vi è produzione di liquami
b	<p>Coprire la vasca in terra di liquame (lagone), con una copertura flessibile e/o galleggiante quale:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fogli di plastica flessibile,</li> <li>- materiali leggeri alla rinfusa,</li> <li>- crostone naturale,</li> <li>- paglia.</li> </ul>	<p>I fogli di plastica possono non essere applicabili ai lagoni esistenti di grandi dimensioni per motivi strutturali.</p> <p>La paglia e i materiali leggeri alla rinfusa possono non essere applicabili ai lagoni di grandi dimensioni se la dispersione dovuta al vento non consente di mantenere interamente coperta la superficie del lagone.</p> <p>L'uso di materiali leggeri alla rinfusa non è applicabile ai liquami che formano un crostone naturale.</p> <p>L'agitazione del liquame durante il rimescolamento, il riempimento e lo svuotamento può precludere l'uso di alcuni materiali galleggianti suscettibili di creare sedimenti o blocchi alle pompe.</p> <p>La formazione di crostone naturale può non essere applicabile nei climi freddi e/o ai liquami a basso contenuto di materia secca.</p> <p>Il crostone naturale non è applicabile ai lagoni in cui il rimescolamento, il riempimento e/o lo svuotamento lo rendono instabile.</p>	NO	Non vi è produzione di liquami
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.6.1				

BAT 18. Per prevenire le emissioni nel suolo e nell'acqua derivate dalla raccolta, dai tubi e da un deposito di stoccaggio e/o da una vasca in terra di liquame (lagone), la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Utilizzare depositi in grado di resistere alle pressioni meccaniche, termiche e chimiche.	Generalmente applicabile.	SI	Per le vasche delle acque di lavaggio
b	Selezionare una struttura avente capacità sufficiente per conservare i liquami durante i periodi in cui lo spandimento agronomico non è possibile.	Generalmente applicabile.	SI	Per le vasche delle acque di lavaggio
c	Costruire strutture e attrezzature a tenuta stagna per la raccolta e il trasferimento di liquame (per esempio fosse, canali, drenaggi, stazioni di pompaggio).	Generalmente applicabile.	SI	Per le vasche delle acque di lavaggio
d	Stoccare il liquame in vasche in terra (lagone) con base e pareti impermeabili per esempio rivestite di argilla o plastica (o a doppio rivestimento).	Generalmente applicabile ai lagoni	NO	
e	Installare un sistema di rilevamento delle perdite, per esempio munito di geomembrana, di strato drenante e di sistema di tubi di drenaggio.	Applicabile unicamente ai nuovi impianti.	NO	
f	Controllare almeno ogni anno l'integrità strutturale dei depositi.	Generalmente applicabile.	SI	Per le vasche delle acque di lavaggio

<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 3.1.1 e 4.6.2.

### 1.12 Trattamento in loco degli effluenti di allevamento

BAT 19. Se si applica il trattamento in loco degli effluenti di allevamento, per ridurre le emissioni di azoto, fosforo, odori e agenti patogeni nell'aria e nell'acqua nonché agevolare lo stoccaggio e/o lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento, la BAT consiste nel trattamento degli effluenti di allevamento applicando una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Separazione meccanica del liquame. Ciò comprende per esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>- separatore con pressa a vite,</li> <li>- separatore di decantazione a centrifuga,</li> <li>- coagulazione-flocculazione,</li> <li>- separazione mediante setacci,</li> <li>- filtro-pressa.</li> </ul>	Applicabile unicamente se: è necessaria una riduzione del contenuto di azoto e fosforo a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento, gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli. L'uso di poliacrilammide come flocculante può non essere applicabile a causa del rischio di formazione di acrilammide.	NO	Non vi è produzione di liquami

b	Digestione anaerobica degli effluenti di allevamento in un impianto di biogas.	Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione.	NO	
c	Utilizzo di un tunnel esterno per essiccare gli effluenti di allevamento.	Applicabile solo agli effluenti di allevamento provenienti da impianti con galline ovaiole. Non applicabile agli impianti esistenti privi di nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento.	NO	
d	Digestione aerobica (aerazione) del liquame.	Applicabile solo se la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico. Nei climi freddi d'inverno può essere difficile mantenere il livello di aerazione necessario.	NO	Non vi è produzione di liquami
e	Nitrificazione-denitrificazione del liquame.	Non applicabile unicamente ai nuovi impianti/alle nuove aziende agricole. Applicabile unicamente agli impianti/alle aziende agricole esistenti se è necessario rimuovere l'azoto a causa della limitata disponibilità di terreni per applicare gli effluenti di allevamento.	NO	Non vi è produzione di liquami
f	Compostaggio dell'effluente solido.	Applicabile unicamente se: <ul style="list-style-type: none"> <li>- gli effluenti di allevamento non possono essere trasportati per lo spandimento agronomico a costi ragionevoli,</li> <li>- la riduzione degli agenti patogeni e degli odori è rilevante prima dello spandimento agronomico,</li> <li>- vi è spazio sufficiente nell'azienda agricola per creare andane.</li> </ul>	NO	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.7				

### 1.13 Spandimento agronomico degli effluenti di allevamento

BAT 20. Per prevenire o, laddove ciò non sia fattibile, ridurre le emissioni di azoto, fosforo e agenti patogeni nel suolo e nelle acque provenienti dallo spandimento agronomico, la BAT consiste nell'utilizzare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica	Applicata SI/NO	Note
a	Valutare il suolo che riceve gli effluenti di allevamento; per identificare i rischi di deflusso, tenendo in considerazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il tipo di suolo, le condizioni e la pendenza del campo,</li> <li>- le condizioni climatiche, il drenaggio e l'irrigazione del campo,</li> <li>- la rotazione colturale,</li> <li>- le risorse idriche e zone idriche protette.</li> </ul>	NO	Effluenti conferiti interamente a Ditte terze.  <b>La BAT deve essere applicata nel caso in cui si verifichino ritardi o criticità durante le fasi di carico, trasporto e conferimento alle Ditte terze</b>
b	Tenere una distanza sufficiente fra i campi su cui si applicano effluenti di allevamento (per esempio lasciando una striscia di terra non trattata) e: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. le zone in cui vi è il rischio di deflusso nelle acque quali corsi d'acqua, sorgenti, pozzi ecc.;</li> <li>2. le proprietà limitrofe (siepi incluse).</li> </ol>	NO	
c	Evitare lo spandimento di effluenti di allevamento se vi è un rischio significativo di deflusso. In particolare, gli effluenti di allevamento non sono applicati se: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. il campo è inondato, gelato o innevato;</li> <li>2. le condizioni del suolo (per esempio impregnazione d'acqua o compattazione) in combinazione con la pendenza del campo e/o del drenaggio del campo sono tali da generare un elevato rischio di deflusso;</li> <li>3. il deflusso può essere anticipato secondo le precipitazioni previste.</li> </ol>	NO	
d	Adattare il tasso di spandimento degli effluenti di allevamento tenendo in considerazione il contenuto di azoto e fosforo dell'effluente e le caratteristiche del suolo (per esempio il contenuto di nutrienti), i requisiti delle colture stagionali e le condizioni del tempo o del campo suscettibili di causare un deflusso.	NO	
e	Sincronizzare lo spandimento degli effluenti di allevamento con la domanda di nutrienti delle colture.	NO	
f	Controllare i campi da trattare a intervalli regolari per identificare qualsiasi segno di deflusso e rispondere adeguatamente se necessario.	NO	
g	Garantire un accesso adeguato al deposito di effluenti di allevamento e che tale carico possa essere effettuato senza perdite.	NO	
h	Controllare che i macchinari per lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento siano in buone condizioni di funzionamento e impostate al tasso di applicazione adeguato	NO	

BAT 21. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di liquame, la BAT consiste nell'usare una combinazione delle tecniche riportate di seguito.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Diluizione del liquame, seguita da tecniche quali un sistema di irrigazione a bassa pressione	Non applicabile a colture destinate a essere consumate crude a causa del rischio di contaminazione. Non applicabile se il suolo non consente un'infiltrazione rapida del liquame diluito nel terreno. Non applicabile se le colture non richiedono irrigazione. Applicabile a campi facilmente collegati all'azienda agricola mediante tubi.	NO	Non vi è produzione di liquami
b	Spandimento a bande applicando una delle seguenti tecniche: 1. Spandimento a raso in strisce; 2. Spandimento con scarificazione;	L'applicabilità può essere limitata da un contenuto di paglia nel liquame troppo elevato o se il contenuto di materia secca del liquame è superiore al 10 %. Lo spandimento con scarificazione non è applicabile alle colture arabili a file strette in crescita;	NO	Non vi è produzione di liquami
c	Iniezione superficiale (solchi aperti).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Applicabilità limitata se le colture possono essere danneggiate dai macchinari.	NO	Non vi è produzione di liquami
d	Iniezione profonda (solchi chiusi).	Non applicabile a suoli pietrosi, poco profondi o compatti in cui è difficile penetrare uniformemente. Non applicabile durante il periodo vegetativo delle colture. Non applicabile ai prati, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina.	NO	Non vi è produzione di liquami
e	Acidificazione del liquame	Generalmente applicabile.	NO	Non vi è produzione di liquami

<sup>(1)</sup> Una descrizione della tecnica è riportata nelle sezioni 4.8.1 4.12.3 .

BAT 22. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dallo spandimento agronomico di effluenti di allevamento.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nell'incorporare l'effluente nel suolo il più presto possibile. L'incorporazione degli effluenti di allevamento sparsi sulla superficie del suolo è effettuata mediante aratura o utilizzando altre attrezzature di coltura, quali erpici a denti o a dischi, a seconda del tipo e delle condizioni del suolo. Gli effluenti di allevamento sono interamente mescolati al terreno o interrato. Lo spandimento dell'effluente solido è effettuato mediante un idoneo spandiletame (per esempio a disco frantumatore anteriore, spandiletame a scarico posteriore, il diffusore a doppio uso). Lo spandimento agronomico del liquame è effettuato a norma di BAT 21	Non applicabile ai prati o all'agricoltura conservativa, tranne se convertiti in terreni arabili o alla nuova semina. Non applicabile a terreni con colture suscettibili di essere danneggiate dall'incorporazione di effluenti di allevamento. L'incorporazione di liquame non è applicabile dopo lo spandimento agronomico per mezzo di iniezioni superficiali o profonde.	NO	Effluenti conferiti interamente a Ditte terze.  <b>La BAT deve essere applicata nel caso in cui si verifichino ritardi o criticità durante le fasi di carico, trasporto e conferimento alle Ditte terze</b>

Tabella 1.3

### Intervallo tra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT

Parametro	Intervallo fra lo spandimento agronomico degli effluenti di allevamento e l'incorporazione nel suolo associato alla BAT (ore)
Intervallo	$0^{(1)} - 4^{(2)}$
<sup>(1)</sup> Il valore più basso dell'intervallo corrisponde all'incorporazione immediata. <sup>(2)</sup> Il limite superiore dell'intervallo può arrivare a 12 ore se le condizioni non sono propizie a un'incorporazione più rapida, per esempio se non sono economicamente disponibili risorse umane e macchinari	

#### 1.14 Emissioni provenienti dall'intero processo

BAT 23. Per ridurre le emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti dall'intero processo di allevamento suini (scrofe incluse) o pollame.

Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicata SI/NO	Note
La BAT consiste nella stima o nel calcolo della riduzione delle emissioni di ammoniaca provenienti dall'intero processo utilizzando la BAT applicata nell'azienda agricola.	SI	

### 1.15 Monitoraggio delle emissioni e dei parametri di processo

BAT 24. La BAT consiste nel monitoraggio dell'azoto e del fosforo totali escreti negli effluenti di allevamento utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante il bilancio di massa dell'azoto e del fosforo sulla base dell'apporto di mangime, del contenuto di proteina grezza della dieta, del fosforo totale e della prestazione degli animali.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NO	<b>La BAT deve essere applicata nel caso in cui si verificano ritardi o criticità durante le fasi di carico, trasporto e conferimento alle Ditte terze</b>
b	b Stima mediante analisi degli effluenti di allevamento per il contenuto totale di azoto e fosforo.			NO	

<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.1

BAT 25. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni nell'aria di ammoniacale utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Stima mediante il bilancio di massa sulla base dell'escrezione e dell'azoto totale (o dell'azoto ammoniacale) presente in ciascuna fase della gestione degli effluenti di allevamento.	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile.	NO	Effluenti conferiti interamente a Ditte terze.  <b>La BAT deve essere applicata nel caso in cui si verificano ritardi o criticità durante le fasi di carico, trasporto e conferimento alle Ditte terze</b>
b	Calcolo mediante la misurazione della concentrazione di ammoniacale e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi normalizzati ISO, nazionali o internazionali o altri metodi atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Ogniquale volta vi siano modifiche sostanziali di almeno uno dei seguenti parametri: a) il tipo di bestiame allevato nell'azienda agricola; b) il sistema di stabulazione.	Applicabile unicamente alle emissioni provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
c	c Stima mediante i fattori di emissione..	Una volta l'anno per ciascuna categoria di animali.	Generalmente applicabile	SI	

<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezione 4.9.2

BAT 26. La BAT consiste nel monitoraggio periodico delle emissioni di odori nell'aria.

	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
<p>Le emissioni di odori possono essere monitorate utilizzando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- norme EN (per esempio mediante olfattometria dinamica secondo la norma EN 13725 per determinare la concentrazione di odori),</li> <li>- se si applicano metodi alternativi per i quali non sono disponibili norme EN (per esempio misurazione/stima dell'esposizione all'odore, stima dell'impatto dell'odore), è possibile utilizzare norme ISO, norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino la disponibilità di dati di qualità scientifica equivalente.</li> </ul>	BAT 26 è applicabile limitatamente ai casi in cui gli odori molesti presso i recettori sensibili sono probabili o comprovati.	NO	Non sono state rilevate criticità legate agli odori

BAT 27. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico utilizzando una delle seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Calcolo mediante la misurazione delle polveri e del tasso di ventilazione utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta l'anno	Applicabile unicamente alle emissioni di polveri provenienti da ciascun ricovero zootecnico. Non applicabile a impianti muniti di un sistema di trattamento aria. In tal caso si applica BAT 28. Questa tecnica potrebbe non essere di applicabilità generale a causa dei costi di misurazione.	NO	
b	Stima mediante i fattori di emissione.	Una volta l'anno	Questa tecnica può non essere di applicabilità generale a causa dei costi di determinazioni dei fattori di emissione.	SI	

<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.9.1 e 4.9.2

BAT 28. La BAT consiste nel monitoraggio delle emissioni di ammoniaca, polveri e/o odori provenienti da ciascun ricovero zootecnico munito di un sistema di trattamento aria, utilizzando tutte le seguenti tecniche almeno con la cadenza riportata in appresso.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Frequenza	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Verifica delle prestazioni del sistema di trattamento aria mediante la misurazione dell'ammoniaca, degli odori e/o delle polveri in condizioni operative pratiche, secondo un protocollo di misurazione prescritto e utilizzando i metodi EN o altri metodi (ISO, nazionali o internazionali) atti a garantire dati di qualità scientifica equivalente.	Una volta	Non applicabile se il sistema di trattamento aria è stato verificato in combinazione con un sistema di stabulazione analogo e in condizioni operative simili.	NO	
b	Controllo del funzionamento effettivo del sistema di trattamento aria (per esempio mediante registrazione continua dei parametri operativi o sistemi di allarme).	Giornalmente	Generalmente applicabile	SI	
<sup>(1)</sup> La descrizione delle tecniche è riportata nella sezioni 4.9.3					

BAT 29. La BAT consiste nel monitoraggio dei seguenti parametri di processi almeno una volta ogni anno.

	Parametro	Descrizione	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Consumo idrico	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. I principali processi ad alto consumo idrico nei ricoveri zootecnici (pulizia, alimentazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo idrico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete idrica	SI	

b	Consumo di energia elettrica	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture. Il consumo di energia elettrica dei ricoveri zootecnici è monitorato distintamente dagli altri impianti dell'azienda agricola. I principali processi ad alto consumo energetico nei ricoveri zootecnici (riscaldamento, ventilazione, illuminazione ecc.) possono essere monitorati distintamente.	Il monitoraggio distinto dei processi ad alto consumo energetico può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti, a seconda della configurazione della rete elettrica.	SI	
c	Consumo di carburante	Registrazione mediante per esempio adeguati contatori o fatture.	Generalmente applicabile	SI	
d	Numero di capi in entrata e in uscita, nascite e morti comprese se pertinenti.	Registrazione mediante per esempio registri esistenti.		SI	
e	Consumo di mangime	Registrazione mediante per esempio fatture o registri esistenti.		SI	
f	Generazione di effluenti di allevamento	Registrazione mediante per esempio registri esistenti		SI	

Capitolo 2 non pertinente: è relativo alle conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di suini

### 3. Conclusioni sulle BAT per l'allevamento intensivo di pollame

#### 3.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per pollame

3.1.1 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre

BAT 31. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole, polli da carne riproduttori o pollastre, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica ( <sup>1</sup> )	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Rimozione degli effluenti di allevamento e mediante nastri trasportatori (anche in caso di sistema di gabbie modificate) con almeno: — una rimozione per settimana con essiccazione ad aria, oppure —due rimozioni per settimana senza essiccazione ad aria.	I sistemi di gabbie modificate non sono applicabili alle pollastre e ai polli da carne riproduttori. I sistemi di gabbie non modificate non sono applicabili alle galline ovaiole.	NO	

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
b	In caso di gabbie non modificate			
	0. Sistema di ventilazione forzata e rimozione infrequente degli effluenti di allevamento (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento) solo se in combinazione con un'ulteriore misura di riduzione, per esempio: - realizzando un elevato contenuto di materia secca negli effluenti di allevamento, - un sistema di trattamento aria.	Non applicabile ai nuovi impianti, a meno che non siano muniti di un sistema di trattamento aria.	NO	
	1. Nastro trasportatore o raschiatore (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	L'applicabilità agli impianti esistenti può essere limitata dal requisito di revisione completa del sistema di stabulazione.	NO	
	2. Essiccazione ad aria forzata dell'effluente mediante tubi (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	La tecnica può essere applicata solo agli impianti aventi spazio a sufficienza sotto i travetti.	NO	
	3. Essiccazione ad aria forzata degli effluenti di allevamento mediante pavimento perforato (in caso di lettiera profonda con fossa per gli effluenti di allevamento).	Può non essere applicabile alle aziende agricole esistenti a causa degli elevati costi.	NO	
	4. Nastri trasportatori per gli effluenti di allevamento (voliere).	L'applicabilità agli impianti esistenti dipende dalla larghezza del ricovero.	NO	
	5. Essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile.	NO	
c	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 0. Scrubber con soluzione acida; 1. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 2. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.1				

Tabella 3.1

**BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per galline ovaiole**

Parametro	Tipo di stabulazione	BAT-AEL (Kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno)
Ammoniaca espressa come NH <sub>3</sub>	Sistema di gabbie	0,02 – 0,08
	Sistema alternativo alle gabbie	0,02 – 0,13 <sup>(1)</sup>
<sup>(1)</sup> Per gli impianti esistenti che usano un sistema di ventilazione forzata e una rimozione infrequente dell'effluente (in caso di lettiera profonda con fossa profonda per gli effluenti di allevamento), in combinazione con una misura che consenta di realizzare un elevato contenuto di materia secca nell'effluente, il limite superiore del BAT-AEL è 0,25 kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno.		

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica

### 3.1.2 Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne

BAT 32. Al fine di ridurre le emissioni diffuse nell'aria provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.

	Tecnica <sup>(1)</sup>	Applicabilità	Applicata SI/NO	Note
a	Ventilazione forzata con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Generalmente applicabile	SI	
b	Sistema di essiccazione forzata della lettiera usando aria interna (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dei sistemi di essiccazione ad aria forzata dipende dall'altezza del soffitto. I sistemi di essiccazione ad aria forzata possono non essere applicabili nei climi caldi, a seconda della temperatura interna.	NO	
c	Ventilazione naturale con un sistema di abbeveraggio antispreco (in caso di pavimento pieno con lettiera profonda).	La ventilazione naturale non è applicabile agli impianti muniti di un sistema di ventilazione centralizzata. La ventilazione naturale può non essere applicabile nella fase iniziale dell'allevamento dei polli da carne e in caso di condizioni climatiche estreme.	NO	
d	Lettieria su nastro trasportatore per gli effluenti ed essiccazione ad aria forzata (in caso di sistema di pavimento a piani sovrapposti).	Per gli impianti esistenti, l'applicabilità dipende dall'altezza delle pareti.	NO	
e	Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso di lettiera (sistema combideck).	Per gli impianti esistenti l'applicabilità dipende dalla possibilità di installare un serbatoio di stoccaggio sotterraneo a ciclo chiuso per l'acqua di circolazione.	NO	
f	Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 1. Scrubber con soluzione acida; 2. Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 3. Bioscrubber (o filtro irrorante biologico).	Potrebbe non essere di applicabilità generale a causa degli elevati costi di attuazione. Applicabile agli impianti esistenti solo dove si usa un sistema di ventilazione centralizzato.	NO	
<sup>(1)</sup> Una descrizione delle tecniche è riportata nelle sezioni 4.11 e 4.13.2				

Tabella 3.2

**BAT-AEL delle emissioni nell'aria di ammoniaca provenienti da ciascun ricovero zootecnico per polli da carne aventi un peso finale fino a 2,5 kg**

Parametro	BAT-AEL <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (Kg NH <sub>3</sub> /posto animale/anno)
Ammoniaca espressa come NH <sub>3</sub>	0,02 – 0,08

<sup>(1)</sup> Il BAT-AEL può non essere applicabile ai seguenti tipi di pratiche agricole: estensivo al coperto, all'aperto, rurale all'aperto e rurale in libertà, a norma delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 46).

<sup>(2)</sup> Il valore più basso dell'intervallo è associato all'utilizzo di un sistema di trattamento aria.

Il monitoraggio associato è ripreso nella BAT 25. Il BAT-AEL può non essere applicabile alla produzione zootecnica biologica.

Paragrafo 3.1.3 BAT 33 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per anatre.

Paragrafo 3.1.4 BAT 34 non pertinente: riguarda le emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per tacchini.

Il capitolo 4 è relativo alla descrizione delle tecniche.

# ALLEGATO B

## LIMITI E PRESCRIZIONI

Il Gestore Azienda D'ANGELO RENATO è autorizzato a svolgere l'attività di cui al punto 6.6, lettera a), dell'allegato VIII alla parte II del D. Lgs. 152/2006 "allevamento intensivo di pollame con più di 40.000 posti pollame", presso l'installazione sita in Via Nuova 172/A, nel Comune di San Vito di Fagagna (UD), a condizione che rispetti quanto di seguito prescritto:

1. la capacità produttiva massima ante modifica sostanziale è pari a 120.000 posti pollame per una SUS di 5.670 m<sup>2</sup>;
2. la capacità produttiva massima per ciclo a seguito della modifica sostanziale che prevede la realizzazione di due nuovi capannoni è pari a 222.000 posti pollame per una SUS complessiva di 9.379 m<sup>2</sup>;
3. la produzione complessiva di bestiame prodotto dall'allevamento non può eccedere le 480 t/ciclo e 2.160 t/anno;
4. il trasporto della pollina prodotta dall'impianto deve essere effettuato con mezzi di trasporto dotati di idonea copertura atta a ridurre le emissioni odorigene durante le operazioni di carico nonché durante tutto il loro percorso. Il Gestore deve individuare dei periodi della settimana/giorno e/o degli orari con minor impatto negativo per i recettori in cui effettuare la gestione/movimentazione della pollina;
5. entro 12 mesi dal rilascio della presente autorizzazione, l'impianto di trattamento/smaltimento delle acque di scarico deve essere opportunamente dimensionato: le vasche Imhoff devono avere complessivamente una capacità utile di almeno 2 m<sup>3</sup>, le vasche condensagrassi di almeno 400 l;
6. i pozzetti collocati a monte del punto di scarico devono essere idonei al campionamento;
7. il Gestore deve conservare presso l'installazione i contratti comprovanti la regolarità e la continuità della cessione della lettiera avicola prodotta dall'allevamento, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrata ambientale;
8. il Gestore deve trasmettere al Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico ed Elettromagnetico della Direzione centrale ambiente ed energia ogni eventuale variazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);
9. il Gestore deve mettere in atto congrui e dimostrabili programmi di derattizzazione e, se attuati, di lotta alla proliferazione delle mosche;

In caso di ritardi o criticità durante le fasi di carico, trasporto e conferimento a Ditte terze degli effluenti di allevamento:

10. devono essere applicate le BAT relative allo stoccaggio e alla successiva utilizzazione agronomica di tali effluenti;
11. lo stoccaggio dell'effluente reso palabile deve avvenire in apposite strutture coperte con pavimento impermeabilizzato, adeguatamente ventilate, dotate di pozzetti di accumulo delle acque di percolazione ovvero di lavaggio delle strutture di contenimento. La gestione di tali liquami viene effettuata nell'osservanza delle norme specifiche.
12. Si raccomanda, inoltre, di comunicare alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, ai sensi dell'art. 14 del D.P.Reg. n. 03/Pres d.d. 11/01/2013, la produzione degli effluenti di allevamento. L'omessa comunicazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 31, comma 2, del D.P.Reg. stesso.

# ALLEGATO C

## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) stabilisce, in conformità alle indicazioni dell'articolo 29 del D. Lgs. 152/2006, la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del Gestore e l'attività svolta dalle autorità di controllo. I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato e messi a disposizione degli enti preposti al controllo.

Il monitoraggio è finalizzato a:

- verifica e contenimento delle emissioni, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale.

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

### Guasto, avvio e fermata

In caso di malfunzionamenti o imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente il Gestore informa immediatamente la Regione ed ARPA FVG (Dipartimento competente per territorio) e adotta immediatamente misure atte a limitare le conseguenze ambientali e a prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti informandone l'autorità competente.

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantiscono la conformità dell'impianto all'AIA – quali, ad esempio, depositi di stoccaggio dei liquami, pompe, miscelatori, sistemi di distribuzione di acqua e mangimi, sistemi di ventilazione, silos - devono essere ispezionati regolarmente e mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il Gestore deve garantire al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda, nel rispetto delle norme vigenti.

### Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve predisporre un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente gli interventi di controllo, nonché ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006.

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 10 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

## Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il Gestore trasmette a Regione, Comune, AAS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.

## ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

### Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure gestionali descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il 30 aprile di ogni anno, alla Regione, all'ARPA FVG – Direzione centrale e Dipartimento territorialmente competente - gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

## PARAMETRI DA MONITORARE

### 1.1 Consumo materie prime e prodotti

Elencare tutte le materie prime che entrano nel ciclo produttivo.

**Tab. 1.1.1** – Materie prime

Denominazione	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Tipo di controllo	Fonte dato
Alimenti (schede tecniche)	Es. silos, sacconi	Alimentazione	t/anno	Ogni ricezione o a fine ciclo	Visivo su quantità e spandimenti	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Presidi sanitari (medicinali, vaccini)		Inizio ciclo	Unità o kg/anno	Ogni ricezione o a fine ciclo	Visivo	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Disinfettanti (schede tecniche)	Es. silos, sacconi	Pulizia fine ciclo	kg/anno	Ogni ricezione o a fine ciclo	Visivo su quantità e spandimenti	Contabilità e registro
Gasolio	Cisterna	Cicli invernali	kg o l/anno	A fine ciclo	Visivo su quantità e spandimenti	Contabilità e registro
Altro						

**Tab. 1.1.2 – Prodotti finiti e sottoprodotti**

Denominazione	Peso unitario	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Capi in entrata	kg	Unità	In ingresso	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Capi presenti a fine ciclo	kg	Unità	A fine ciclo	Contabilità aziendale
Carne prodotta		kg	A fine ciclo	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Peso (vivo presente a fine ciclo)		kg	Fine ciclo e annuale	Contabilità aziendale o registro (a scelta del gestore)
Durata ciclo		Giorni/ciclo	Fine ciclo	Registro
Capi deceduti		Unità/ciclo	Alla morte	Registro
Effluenti di allevamento non palabili		kg	Annuale	Registro
Effluenti di allevamento palabili		t o m <sup>3</sup>	Annuale	Registro

## 1.2 Consumo risorse idriche

**Tab. 1.2.1 – Risorse idriche**

Tipologia di approvvigionamento	Fase di utilizzo	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Acquedotto	Alimentazione, lavaggi	m <sup>3</sup>	A fine ciclo	Contatore o contaltri
Derivazione da pozzo	Alimentazione, lavaggi	m <sup>3</sup>	A fine ciclo	Contatore o contaltri

## 1.3 Consumo energia

**Tab. 1.3.1 – Energia**

Descrizione	Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Energia importata da rete esterna	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo	Contatore
Energia autoprodotta (es. gruppo elettrogeno) e consumata dall'impianto	Energia elettrica	MWh/a o TEP	A fine ciclo	Contatore

## 1.4 Combustibili

Tab. 1.4.1 – Combustibili

Tipologia	UM	Frequenza autocontrollo	Fonte dato
Gasolio	l/anno o TEP	Annuale	Contatore
Altro			

## 1.5 Azoto e fosforo escreti

I quantitativi di azoto e fosforo escreti sono determinati, con frequenza almeno annuale, mediante l'utilizzo di uno dei seguenti metodi:

- bilancio di massa (apporti mediante gli alimenti al netto del contenuto delle produzioni);
- stima mediante analisi degli effluenti.

Tab. 1.5.1 – Azoto e fosforo escreti

Categoria animale	UM	Frequenza di controllo	Azoto totale escreto	Fosforo totale escreto
Polli da carne	kg/posto stalla/anno	In caso di spandimento agronomico	N escreto	P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> escreto
Altro				

## 1.6 Emissioni in aria

Le emissioni in aria di un allevamento sono da considerarsi di tipo diffuso, l'attuale tecnologia non permette di quantificare analiticamente queste emissioni diffuse.

## 1.7 Emissioni in acqua

Monitoraggio previsto dall'art. 29-sexies, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006.

Con frequenza almeno quinquennale per le acque sotterranee, il Gestore effettua i controlli di cui all'art. 29-sexies, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006. Le modalità di monitoraggio devono, in mancanza di Linee Guida o normative specifiche, essere concordate con ARPA FVG.

Tab. 1.7.1 – Scarichi

Punto di emissione e recapito	Misura	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione controlli	Registrazione
Scarico assimilabile a domestico al suolo	Controllo e manutenzione	All'occorrenza	Cartacea, conservazione del FIR	Annuale
Altro				

## 1.8 Suolo e sottosuolo

Monitoraggio previsto dall'art. 29-sexies, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006.

Con frequenza almeno decennale per il suolo, il Gestore effettua i controlli di cui all'art. 29-sexies, comma 6bis del D. Lgs. 152/2006. Le modalità di monitoraggio devono, in mancanza di Linee Guida o normative specifiche, essere concordate con ARPA FVG.

## 2. Gestione

**Tab. 2 – Gestione impianto**

Operazione	Tipo di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione
Pulizia delle superfici esterne	Controllo visivo assenza di tracce e materiale disperso	Quotidiano	
Pulizia superfici interne	Controllo visivo assenza di tracce del precedente ciclo	A fine ciclo	
Pulizia dei piazzali di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce di materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico	
Trattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	Registro
Trattamento moschicidi con applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Ad ogni eventuale intervento	Registro
Funzionamento finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale	Registrazione anomalie e data intervento
Verifica contenitori effluenti non palabili	Controllo tenuta	Annuale	Registrazione anomalie

## 3. Odori

Nel caso di conclamati ed accertati disturbi causati da emissioni odorigene, su richiesta motivata del Comune, il Gestore deve effettuare a proprio carico, tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG, al fine di proporre misure mitigative, anche tenendo conto delle pertinenti BAT.

## 4. Indicatori di prestazione

Il Gestore dovrà rapportare i consumi e le emissioni (espressi in fattori assoluto) all'unità di produzione annua attraverso un denominatore. Ad esempio il denominatore può essere la quantità di prodotto/anno espresso in tonnellate o i consumi o le emissioni espresse in kg di prodotto; in questo caso si indicherà il valore kg/t, in altri casi può essere più opportuno riferirli all'unità di materia prima.

**Tab. 4 – Indicatori di prestazione**

Indicatore	Descrizione	UM	Metodo di misura	Frequenza di monitoraggio
Produzione specifica di rifiuti	Quantitativo di rifiuti prodotti rispetto al numero di capi allevato	kg/capo	Calcolo	Annuale
Consumo specifico di risorsa idrica	Quantitativo di acqua prelevata rispetto al numero di capi allevato	m <sup>3</sup> /capo	Calcolo	Annuale
Consumo energetico specifico per ciascun combustibile/fonte energetica	Fabbisogno totale di energia/combustibile utilizzato rispetto al numero di capi allevato	TEP/capo	Calcolo	Annuale
Produzione specifica di effluenti	Quantitativo di effluenti prodotti rispetto al numero di capi allevato	m <sup>3</sup> /capo	Calcolo	Annuale
Consumo di azoto somministrato	Quantità di azoto somministrato rispetto al numero di capi allevato	kg/capo	Calcolo	Annuale

## **ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO**

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del Gestore, quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell'Allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti secondo le frequenze stabilite dal Piano di ispezione ambientale, pubblicato sul sito della Regione.

Entro il 30 gennaio dell'anno in cui sono programmati i controlli, il Gestore versa ad ARPA FVG la relativa tariffa.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato D.M. 24 aprile 2008, sono determinati dal Gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.



PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Stima dell'apporto di effluente sul singolo appezzamento omogeneo: **APPEZZAMENTO 2**

LOCALIZZAZIONE APPEZZAMENTO  ZONA VULNERABILE, ALTA PIANURA, NON IRRIGUO

SUP. UTILE APPEZZAMENTO 2 (Ha)

Coltura attuata

BILANCIO DELL'AZOTO redatto secondo le modalità definite dall'Allegato V- parte A al Decreto 7 aprile 2006 Mi.P.A.F.

Apporto massimo di azoto alla coltura, in relazione all'area di ricadenza, disponibilità irrigua e precessione colturale (valore da Tabella 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e Allegato 4 al Programma d'Azione Nitrati FVG D.G.R. 1947 del 25/09/2008)

					<input type="text" value="60"/>
Azoto apportato con la concimazione minerale (kg/ha)					
Tip. Concime 1	<input type="text"/>	titolo N	<input type="text"/>	q.li/ha	apporto (kg/ha)
Tip. Concime 2	<input type="text"/>	titolo N	<input type="text"/>	q.li/ha	apporto (kg/ha)
Tip. Concime 3	<input type="text"/>	titolo N	<input type="text"/>	q.li/ha	apporto (kg/ha)
Tip. Concime 4	<input type="text"/>	titolo N	<input type="text"/>	q.li/ha	apporto (kg/ha)
Quota ulteriore di azoto ad ha apportabile tramite effluente zootecnico					<input type="text" value="60,00"/>

Tipologia effluente zootecnico impiegata

Azoto al campo apportato per unità di volume (kg/m.c.)

coefficiente di efficienza relativo agli apporti di azoto da parte dei fertilizzanti organici. Esso varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e delle caratteristiche del suolo. Per il calcolo, in linea con quanto previsto dall'allegato V del d.m. 7 aprile 2006, viene utilizzato il coefficiente di efficienza pari a 0,5 per liquami bovini e letami.


Quantità di effluente zootecnico impiegata (m.c./ha)

Quantità totale di azoto apportato ad ha tramite effluente zootecnico (kg/ha)

Quantità di azoto efficiente apportato ad ha tramite effluente zootecnico (kg/ha)

Volume di effluente complessivamente utilizzato su questo corpo (m.c.)

Apporto complessivo di azoto ad ha sulla coltura (organico efficiente + chimico)



PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

Stima dell'apporto di effluente sul singolo appezzamento omogeneo: APPEZZAMENTO 3

LOCALIZZAZIONE APPEZZAMENTO a ZONA VULNERABILE, ALTA PIANURA, NON IRRIGUO

SUP. UTILE APPEZZAMENTO 3 (Ha) 13,83

Coltura attuata orzo-ALTA PIANURA-NON IRRIGUO-PREC. F (in successione a mais e sorgo da granella)

BILANCIO DELL'AZOTO redatto secondo le modalità definite dall'Allegato V- parte A al Decreto 7 aprile 2006 Mi.P.A.F.

Apporto massimo di azoto alla coltura , in relazione all'area di ricadenza, disponibilità irrigua e precessione colturale (valore da Tabella 2.a, 2. b, 2. c, 2. d, 2. e Allegato 4 al Programma d'Azione Nitrati FVG D.G.R. 1947 del 25/09/2008) 140

Azoto apportato con la concimazione minerale (kg/ha) 36

Tip. Concime 1	FOSFATO BIAMMONICO	titolo N	18	q. li/ha	2	apporto (kg/ha)	36
Tip. Concime 2		titolo N		q. li/ha		apporto (kg/ha)	0
Tip. Concime 3		titolo N		q. li/ha		apporto (kg/ha)	0
Tip. Concime 4		titolo N		q. li/ha		apporto (kg/ha)	0

Quota ulteriore di azoto ad ha apportabile tramite effluente zootecnico 104,00

Tipologia effluente zootecnico impiegata LETAME AVICOLO, LETTIERA ESAUSTA POLLI DA CARNE

Azoto al campo apportato per unità di volume (kg/m.c.) 26,32

coefficiente di efficienza relativo agli apporti di azoto da parte dei fertilizzanti organico. Esso varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e delle caratteristiche del suolo. Per il calcolo, in linea con quanto previsto dall'allegato V del d.m. 7 aprile 2006, viene utilizzato il coefficiente di efficienza pari a 0,5 per liquami bovini e letami.


Quantità di effluente zootecnico impiegata (m.c./ha) 6

Quantità totale di azoto apportato ad ha tramite effluente zootecnico (kg/ha) 157,92

Quantità di azoto efficiente apportato ad ha tramite effluente zootecnico (kg/ha) 78,96

Volume di effluente complessivamente utilizzato su questo corpo (m.c.) 83,01

Apporto complessivo di azoto ad ha sulla coltura (organico efficiente + chimico) 174,96



**PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA**

**Stima dell'apporto di effluente sul singolo appezzamento omogeneo: APPEZZAMENTO 4**

LOCALIZZAZIONE APPEZZAMENTO  ZONA VULNERABILE, ALTA PIANURA, NON IRRIGUO

SUP. UTILE APPEZZAMENTO 4 (Ha)

Coltura attuata

BILANCIO DELL'AZOTO redatto secondo le modalità definite dall'Allegato V- parte A al Decreto 7 aprile 2006 Mi.P. A.F.

Apporto massimo di azoto alla coltura , in relazione all'area di ricadenza, disponibilità irrigua e precessione colturale (valore da Tabella 2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e Allegato 4 al Programma d'Azione Nitrati FVG D.G.R. 1947 del 25/09/2008)

Azoto apportato con la concimazione minerale (kg/ha)				
Tip. Concime 1	NITRATO AMMONICO	titolo N	q.li/ha	apporto (kg/ha)
		<input type="text" value="26"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="52"/>
Tip. Concime 2		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
Tip. Concime 3		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
Tip. Concime 4		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="0"/>
Quota ulteriore di azoto ad ha apportabile tramite effluente zootecnico				<input type="text" value="48,00"/>

Tipologia effluente zootecnico impiegata

Azoto al campo apportato per unità di volume (kg/m.c.)

coefficiente di efficienza relativo agli apporti di azoto da parte dei fertilizzanti organico. Esso varia in funzione della coltura, dell'epoca e della modalità di distribuzione e delle caratteristiche del suolo. Per il calcolo, in linea con quanto previsto dall'allegato V del d.m. 7 aprile 2006, viene utilizzato il coefficiente di efficienza pari a 0,5 per liquami bovini e letami.


Quantità di effluente zootecnico impiegata (m.c. /ha)

Quantità totale di azoto apportato ad ha tramite effluente zootecnico (kg/ha)

Quantità di azoto efficiente apportato ad ha tramite effluente zootecnico (kg/ha)

Volume di effluente complessivamente utilizzato su questo corpo (m.c.)

Apporto complessivo di azoto ad ha sulla coltura (organico efficiente + chimico)





**MODELLO DI PAGAMENTO:  
TASSE, IMPOSTE, SANZIONI  
E ALTRE ENTRATE**



1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

--

2. DELEGA IRREVOCABILE A

--

AGENZIA/UFFICIO

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

	PROV.
--	-------



3. NUMERO DI RIFERIMENTO (\*)

--

**DATI ANAGRAFICI**

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
4. AZIENDA AGRICOLA D'ANGELO RENATO		
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.
<input type="checkbox"/>	SAN VITO DI FAGAGNA	U D
		CODICE FISCALE
		D N G R N T 6 1 B 0 5 H 8 1 6 G
giorno	mes	anno

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE	NOME	DATA DI NASCITA
5.		
SESSO M o F	COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE	PROV.
<input type="checkbox"/>		
		CODICE FISCALE
giorno	mes	anno

**DATI DEL VERSAMENTO**

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO
T I 8		<input type="checkbox"/>	P A	Anno: _____ Numero: _____
codice	sub. codice (*)			

11. CODICE TRIBUTO	12. DESCRIZIONE (*)	13. IMPORTO	14. COD. DESTINATARIO
4 5 6 T	IMPOSTA DI BOLLO	96,00	
		,	
		,	
		,	
		,	
		,	
		,	
		,	
		,	
		,	
		,	
	PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO	96,00	

EURO (lettere)  
NOVANTA SEI / 00

**ESTREMI DEL VERSAMENTO**  
DA COMPIRE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE

DATA	CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE
26 GIU. 2019	AZIENDA CAB/SPORTELLO
giorno mese anno	08637 45900

